
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Impugnazione dello stato passivo fallimentare, omessa notificata al fallito: quali conseguenze?

In tema di impugnazioni dello stato passivo fallimentare, la disciplina transitoria contenuta nel D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, art. 22 si applica ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore (1 gennaio 2008) ed alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte dopo tale data; ne consegue che, così come il ricorso per opposizione allo stato passivo depositato dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ma in data anteriore al 1 gennaio 2008 deve essere notificato anche al fallito, secondo la previsione della sola disciplina normativa del D.Lgs. n. 5 cit., pure la corrispondente impugnazione, ai sensi dell'art. 99 L. Fall. ratione temporis vigente, andava notificata a tale soggetto, che, tuttavia, non è un litisconsorte necessario del curatore, essendo la sua presenta unicamente finalizzata all'eventuale apporto volontario di elementi utili alla decisione. Al fallito la norma attribuisce dunque solo la facoltà di essere sentito, correlata ad un potere discrezionale e motivato del giudice, secondo un principio di audizione riproduttivo di quello vigente, ex art. 485 cod. proc. civ., nel processo esecutivo singolare. Avendo perciò il predetto adempimento il valore di semplice denuntiatio litis, la sua omissione, in difetto di specifica diversa disposizione, non costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione, dovendo il tribunale disporre unicamente la rinnovazione dell'atto mancante.

Massime rilevanti

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al fallito, secondo quanto previsto dall'art. 99 della L. Fall., nel testo novellato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 84, non ha natura perentoria e, conseguentemente, la sua inosservanza non rende inammissibile l'opposizione, restando sanata ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., se alla nuova udienza fissata dal giudice delegato l'opponente dimostri di aver provveduto all'adempimento prescritto nel termine a tal fine assegnatogli (Cass. n. 11301/2010).

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 13.7.2015, n. 14592

...omissis...

I fatti rilevanti della causa e le ragioni della decisione

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge ai sensi degli artt. 98 e 99 L. Fall., avendo il tribunale erroneamente conferito essenzialità alla partecipazione al processo altresì al fallito, mentre la stessa disciplina applicata nel frattempo veniva modificata con il D.Lgs. n. 169 del 2007, che riservava tale prerogativa solo al curatore e ai controinteressati e tanto più che la parte opponente aveva chiesto termine per rinotificare l'opposizione anche al fallito, conseguendo la relativa autorizzazione del tribunale con rinvio d'udienza ed effettuazione dell'adempimento.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'artt. 99 L. Fall. e art. 152 cod. proc. civ., nessuna considerazione di perentorietà discendendo da tali norme, pur formalmente applicate dal tribunale.

I due motivi, da trattare congiuntamente stante l'indubbia connessione, sono fondati. Va premesso che la fattispecie rinviene la propria regolazione nel diritto intertemporale di cui all'art. 99, comma 3 L. Fall., quale vigente all'epoca della comunicazione al creditore xxxxxxx non ammesso allo stato passivo e nella condizione di impugnare il diniego della propria domanda di credito in privilegio respinta nel merito dal giudice delegato, con decreto e regime avversativo che la stessa pronuncia ora censurata riferisce al testo anteriore alla modifica di cui al D.Lgs. n. 169 del 2007, operante sino al 31 dicembre 2007. Dunque il giudice dell'impugnazione si è trovato ad applicare il precetto per cui il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio, assegnando al ricorrente un termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla parte nei confronti della quale la domanda è proposta, al curatore ed al fallito ed ha deciso la controversia apprezzando unicamente l'imperfezione della fattispecie instaurativa del mezzo d'impugnazione.

In fatto, è pacifico che: a) la notifica al curatore è stata tempestiva; b) non vi è stata tempestiva notifica originaria al fallito. Nel ricorso, la parte riepiloga tuttavia la vicenda dando conto di: c) una richiesta di rinvio, e quindi d) termine per rinotificare al fallito, concesso dal collegio, con adempimento notificatorio assolto ed anzi e) comparizione alla nuova udienza (tenuta nel 2008) del legale rappresentante della società fallita.

Il decreto del tribunale ha pertanto violato il principio, già affermato da questa Corte, per cui in tema di impugnazioni dello stato passivo fallimentare, la disciplina transitoria contenuta nel D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, art. 22 si applica ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore (1 gennaio 2008) ed alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte dopo tale data; ne consegue che, così come il ricorso per opposizione allo stato passivo depositato dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ma in data anteriore al 1 gennaio 2008 deve essere notificato anche al fallito, secondo la previsione della sola disciplina normativa del D.Lgs. n. 5 cit., pure la corrispondente impugnazione, ai sensi dell'art. 99 L. Fall. razione temporis vigente, andava notificata a tale soggetto, che, tuttavia, non è un litisconsorte necessario del curatore, essendo la sua presenta unicamente finalizzata all'eventuale apporto volontario di elementi utili alla decisione. Al fallito la norma attribuisce dunque solo la facoltà di essere sentito, correlata ad un potere discrezionale e motivato del giudice, secondo un principio di audizione riproduttivo di quello vigente, ex art. 485 cod. proc. civ., nel processo esecutivo singolare (Cass. 365/2011). Avendo perciò il predetto adempimento il valore di semplice denuntiatio litis, la sua omissione, in difetto di specifica diversa disposizione, non costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione, dovendo il tribunale disporre unicamente la rinnovazione dell'atto mancante (Cass. 25819/2010). Parimenti, già Cass. 11301/2010 aveva statuito che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al fallito, seconde quanto previsto dall'art. 99 della L. Fall., nel testo novellato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 84, non ha natura perentoria e, conseguentemente, la sua inosservanza non rende inammissibile l'opposizione, restando sanata ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., se alla nuova udienza fissata dal giudice delegato l'opponente dimostri di aver provveduto all'adempimento prescritto nel termine a tal fine assegnatogli.

Ne consegue che, da un lato, il tribunale non avrebbe potuto fondare la propria statuizione di inammissibilità dell'opposizione allo stato passivo sul presupposto di un'imperfetta instaurazione iniziale del contraddittorio, contestualmente a quello promosso verso il curatore, solo per via dell'incompletezza della vocatio in ius del legale rappresentante della società fallita. Dall'altro lato, il decreto risulta erroneamente non avere dato conto di una protrazione della trattazione del ricorso in opposizione disposta proprio per dar modo al creditore di notificare ricorso e decreto di rifissazione dell'udienza al fallito, con adempimento disposto - in chiave di rinnovazione della notifica - e poi del tutto contraddittoriamente privato di ogni rilevanza in sede decisoria.

Ne consegue la cassazione del decreto, con rinvio al tribunale, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente procedimento.
p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia al Tribunale di Cosenza, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 maggio 2015